



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA  
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2022 promossa da:

~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ (c.f. ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~) rappresentato e difeso dall'Avv. ~~Barbara Patrizi~~ presso il cui studio sito in Perugia alla ~~Via~~, ha eletto domicilio

ATTORE/I

contro

BANCA ~~MILANO S.p.A.~~, società capogruppo del ~~"Gruppo Bancario Mediolanum"~~, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (C.F. ~~0021002164~~) rappresentata e difesa dagli avvocati ~~Stefano Crippa~~ e ~~Adamo Di Bi~~ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ~~Barbara Patrizi~~ in Ancona alla ~~Via~~,

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ~~158/2021~~ con il quale il Tribunale di Ancona gli aveva ingiunto di pagare in favore della Banca ~~Milano S.p.A.~~ la somma di euro ~~1.000,00~~ oltre accessori, quale debito derivante da mancato rientro scoperto di conto corrente ~~"Milano-Economia" n. 01/000005/01~~

L'opponente, deducendo che la banca ricorrente non aveva prodotto la documentazione contrattuale e contabile completa a supporto del credito azionato, ha formulato le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa: Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo n. ~~158/2021~~ di RG ~~158/2021~~ dell'8/2/2021 per insussistenza dei presupposti legittimanti la sua emissione e per assoluta totale incertezza del credito ingiunto. Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 cpc. Con ogni riserva istruttoria"*.

Si è costituita la Banca ~~Milano S.p.A.~~, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare: In via*

preliminare: concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. ~~152/2021~~ (R.G. n. ~~2021/221~~) opposto, in quanto l'opposizione proposta da ~~Banca~~ ~~PIRELLA~~ non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto in-fondate in fatto ed in diritto siccome sformite di prova e conseguentemente con-fermare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto; con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.- In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi di revoca del decreto in-giuntivo di pagamento opposto, accertare che Banca ~~Mediolanum s.p.a.~~ è creditrice verso ~~Banca PIRELLA~~ per euro ~~2.422,11~~, determinato da mancato rientro scoperto di conto corrente ~~"Cassa di Risparmio"~~ ~~0129/2021~~ e servizi connessi, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di Banca ~~Mediolanum s.p.a.~~ della somma indicata, oltre interessi legali sino al saldo. Sempre con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.- In via subordinata di merito ulteriore: in caso di non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di controparte che dovessero ridurre il quantum in-giunto e/o comunque richiesto, condannare ~~Banca PIRELLA~~ a corrispondere a Banca ~~Mediolanum s.p.a.~~ l'importo a saldo che risulterà in corso di causa e che verrà precisato con le conclusioni definitive, alla luce anche dell'eventuale attività istruttoria che verrà espletata. Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A., C.P.A."

Con ordinanza resa all'udienza del 19/1/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. all'esito dei quali il Giudice ritenuta inammissibile la CTU richiesta dall'opponente fissava udienza di precisazione delle conclusioni e quindi di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

La domanda giudiziale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile.

Ed invero ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal medesimo decreto legislativo. Il citato art. 5 stabilisce poi che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" e che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione deve essere attivata all'esito della decisione ex art. 648 o ex art. 649 c.p.c..

In seguito al contrasto giurisprudenziale insorto in ordine all'individuazione della parte - opponente o opposto - che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono di recente intervenute formulando il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (così Cass. S.U. 18/9/2020 n. 19596).

Questo Tribunale condivide il principio statuito dalla Suprema Corte in quanto fondato su argomenti di carattere testuale, logico e sistematico e su un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, in forza della quale si deve ritenere che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tale posizione è ricoperta dal creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. Particolarmente condivisibile è l'argomento sistematico valorizzato dalla Corte di Cassazione che si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione: "se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia

*comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto" (cfr. ancora Cass. S.U. 18/9/2020 n. 19596).*

Tornando al caso in esame si deve anzitutto rilevare che la controversia insorta tra le parti riguarda la materia bancaria, in quanto la pretesa creditoria azionata da Banca ~~Alitalia~~ in sede monitoria è fondata su un contratto di conto corrente bancario. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che, instaurato il giudizio di opposizione e decisa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 gravava sulla banca opposta quale attore in senso sostanziale.

Difatti l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 01.01.2023) espressamente dispone che, sempre in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e che il giudice, in caso di mancato esperimento della mediazione, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Nella fattispecie, non risulta che parte opposta abbia proposto la domanda di mediazione almeno prima della udienza successiva alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, né è stata dalla stessa addotta alcuna valida giustificazione che le abbia impedito di proporre tale domanda in tempo utile.

In definitiva, va dichiarata la improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si ritiene che la novità della questione ed il contrasto giurisprudenziale sul punto ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale proposta da Banca ~~Alitalia~~ con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. ~~1232/2024~~ del Tribunale di Ancona;
- 2) Spese di lite compensate

Così deciso alle ore 15.00 dando lettura della sentenza  
Ancona, 8 febbraio 2024

Il Giudice  
dott. Patrizia Pietracci